Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Con ricorso del 24 settembre 2025, il ricorrente espone quanto segue:

- nel mese di marzo 2025 ha sottoscritto la dichiarazione di successione della madre A.T., deceduta il 24.05.2023;
- ha sostenuto da solo i costi della successione, stante il rifiuto del fratello di partecipare alle spese, a seguito anche del decesso del padre intervenuto l'01.09.2023;
- ha richiesto all'intermediario gli estratti conto degli ultimi dieci anni, da cui si è avveduto della presenza di numerosi prelievi non autorizzati effettuati dal fratello sul conto dei genitori entrambi con disabilità;
- successivamente a suo fratello è stata disposta la misura dell'amministrazione di sostegno a febbraio 2024.

Il cliente chiede il rilascio della somma parziale pari a circa € 12.000,00 equivalente alla sua quota parte del saldo del conto corrente oggetto di eredità materna.

L'intermediario nelle controdeduzioni espone quanto segue:

- la signora A.T. era cointestataria con il marito R.V. di conto corrente n. *469 ed è deceduta il 24.05.2023 senza lasciare testamento;

- gli eredi legittimi risultano il marito (allora vivente), cointestatario del conto, nonché i figli F. (ricorrente) ed E., successivamente sottoposto al regime di amministrazione di sostegno a far data dal 09.02.2024;
- in data 01.09.2023, a pochi mesi dal decesso della moglie, è deceduto anche il signor V., senza lasciare testamento e addirittura, a detta del ricorrente, lasciando debiti tali da far ritenere ipotizzabile la non accettazione dell'eredità da parte degli aventi diritto;
- la dichiarazione di successione è stata depositata esclusivamente per la successione A.T. e solo a marzo 2025, come dichiarato dallo stesso ricorrente;
- è sempre il ricorrente a riferire che il primo amministratore di sostegno del fratello E. ha rinunciato all'incarico, ed è stata nominata al suo posto altro amministratore, sindaco del comune di residenza;
- dalle notizie apparse sui mezzi di stampa locali parrebbe desumersi che anch'esso abbia rinunciato all'incarico;
- al momento non ha ricevuto alcun decreto di nomina del nuovo ADS, fatto che lo pone nell'impossibilità di contattarlo per ottenere chiarimenti in merito alle volontà dell'erede amministrato;
- è sempre dalla narrazione del ricorrente che si apprende che i rapporti tra i due fratelli sono tutt'altro che sereni e questo è confermato dall'esposto presentato dall'odierno ricorrente nei confronti del fratello;
- questi fatti, unitamente a una situazione di fragilità conclamata di uno dei due, pongono seri interrogativi su quale sia il miglior comportamento che esso dovrebbe tenere per tutelare contemporaneamente gli interessi di entrambi gli eredi;
- il ricorrente chiede dunque che gli venga liquidata la quota relativa al saldo di conto corrente cointestato ai genitori, quantificandola in € 12.000,00 circa;
- il saldo di conto corrente alla data del 30.09.2025 ammonta a € 70.173,85;
- in assenza di disposizioni testamentarie la quota di legge spettante ex art. 581 c.c. a ciascuno dei due figli in concorso con (l'allora) vivente marito della signora A. (la sola successione per la quale sono stati perfezionati gli adempimenti fiscali) è pari alla quota di 1/3 del 50% del saldo di conto;
- l'altro 50% ricade nella successione del cointestatario, sig. R.V., successione che al momento pare sprovvista di adempimenti fiscali e pertanto non liquidabile;

- si rimette di buon grado alla prudente valutazione di codesto Organismo al fine di stabilire se sia possibile svincolare la quota di uno solo dei richiedenti, e per quale importo, senza ledere in alcun modo il coerede più fragile soggetto a ADS;
- pur consapevole dell'indirizzo arbitrale che ammette lo svincolo pro-quota su richiesta del singolo erede, ha ritenuto il caso in esame connotato da elementi di delicatezza tali da determinarlo nel senso più conservativo nella gestione della vicenda, in attesa di avere dall' attuale ADS, di cui non si è in possesso di alcuna nomina dal Tribunale competente, le informazioni relative alla volontà dell'amministrato;
- il 23.07.2025, in risposta alle richieste del ricorrente, è stata rappresentata formalmente la necessità che il nuovo ADS si presenti in Agenzia per gli adempimenti necessari.

L'intermediario, in conclusione, si rimette a questo Arbitro giustificando l'inerzia nell'evadere la richiesta del ricorrente con la particolare delicatezza della vicenda involgente i diritti di persona portatrice di fragilità.

Entrambe le parti ribadiscono la propria posizione nelle repliche e controrepliche.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla richiesta del ricorrente di ottenere lo svincolo della propria quota ereditaria sulle somme giacenti in un conto corrente cointestato ai genitori defunti, a seguito della successione della madre, già perfezionata.

L'intermediario ha rifiutato la liquidazione, invocando la necessità di tutelare l'altro coerede, sottoposto ad amministrazione di sostegno, e la mancata definizione della successione del padre.

Dalla documentazione emerge che il conto corrente oggetto di controversia era cointestato ai genitori del ricorrente. La madre, A.T., è deceduta il 24.05.2023, mentre il padre, R.V., è venuto a mancare il successivo 01.09.2023. Il ricorrente ha presentato la dichiarazione di successione relativa alla madre nel marzo 2025, sostenendo integralmente i costi, mentre la successione del padre non risulta ancora perfezionata.

Nel frattempo, il fratello del ricorrente, anch'egli erede, è stato sottoposto a misura di amministrazione di sostegno a partire dal febbraio 2024.

Il saldo del conto, alla data del 30.09.2025, ammonta a € 70.173,85. Il ricorrente ha chiesto la liquidazione della propria quota ereditaria, stimata dal ricorrente in € 12.000,00, corrispondente alla parte di spettanza derivante dalla successione della madre.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In merito al *quantum*, tuttavia, dall'estratto della dichiarazione di successione in atti, risulta che il saldo del conto alla data del decesso della *de cuius* (24.05.2023) fosse pari ad € 72.472,95. Come già precisato, non risulta effettuata la dichiarazione di successione del padre; dunque, nella dichiarazione a tale data, la somma da dividersi tra i tre coeredi (padre, ricorrente e fratello) è di € 36.236,00 e, la quota di 1/3, è pari ad € 12.078,66.

L'intermediario ha opposto un rifiuto, sostenendo che la situazione è connotata da elementi di particolare delicatezza, in ragione della fragilità dell'altro coerede e della mancata definizione della seconda successione. Ha inoltre richiesto la presenza congiunta degli eredi in filiale – in particolare dell'amministratore di sostengo dell'altro coerede -, ritenendo tale condizione necessaria per procedere allo svincolo.

Ebbene, in ordine alla pretesa necessità della quietanza di tutti i coeredi, il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 27252 del 27/12/2018, alla quale si sono successivamente uniformati i Collegi territoriali, aderendo ai principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24657 del 28/11/2007, ha affermato che ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario, e il debitore che paghi uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, pertanto, andranno risolte tra di loro, rimanendovi estraneo il debitore dell'eredità.

Il Collegio di coordinamento ha inoltre precisato che in questi casi non occorre che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi, e che poiché la pronuncia dell'ABF non può assumere il valore di cosa giudicata l'intermediario resistente non può avere per definizione alcun interesse ad eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi.

Ciò posto, nella specie il ricorrente si limita a chiedere la liquidazione della propria quota, sì che l'opposizione dell'intermediario è vieppiù ingiustificata: le cautele approntate dall'intermediario al coerede amministrato sono del tutto prive di giustificazione quando si pensi che la richiesta di consegna dei fondi residui riguarda esclusivamente la quota del coerede capace.

Quanto alla possibilità di liquidazione pro quota, la giurisprudenza e la prassi bancaria, confermate dagli orientamenti dell'ABF, ammettono che l'intermediario possa procedere allo svincolo in favore del singolo erede, purché siano stati perfezionati gli adempimenti fiscali e documentali relativi alla successione di riferimento. Non è richiesta la presenza congiunta degli altri coeredi, poiché la liquidazione in nessun modo può incidere sulla posizione dell'altro erede, che resta tutelata e potrà essere fatta valere attraverso le procedure proprie dell'amministrazione di sostegno.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La mancata definizione della successione del padre, d'altra parte, non costituisce ostacolo alla liquidazione della quota derivante dalla successione della madre, trattandosi di masse ereditarie distinte.

Il ricorrente ha quindi diritto alla quota di sua spettanza dell'ammontare di € 12.078,66 che si arrotondano ad € 12.079,00 come da disposizioni ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 12.079,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE